

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE

Procedimento di concordato preventivo n. 158/14

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
così composto:

dott.ssa Giovanna Russo	presidente
dott.Marco Vannucci	giudice
dott.ssa Lucia Odello	giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della proposta e di presentazione del piano avanzata dalla Farmacia P [REDACTED] s.a.s. di E [REDACTED] P [REDACTED] ai sensi dell'articolo 161, comma 6, l.f.;

visto il provvedimento del 22/12/14 con il quale è stato assegnato il termine di centoventi giorni per il deposito della proposta e del piano concordatario sino al 21/4/15;

visto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo contenente la proposta, il piano concordatario e l'attestazione, depositati in data 21/4/2015 con documenti allegati;

ritenuto che occorre sentire il legale rappresentante della società proponente per chiarimenti ed eventuali integrazioni al piano, nonché l'attestatore per chiarimenti e integrazioni in ordine alla relazione sui seguenti profili di inammissibilità:

- 1) Il concordato viene rappresentato come in continuità sino alla cessione dell'azienda, in adempimento al contratto preliminare stipulato con il Dott. Q [REDACTED], contratto la cui efficacia è sottoposta a due condizioni sospensive, la omologa del concordato e il decreto di riconoscimento del trasferimento da parte della Asl di competenza; non è affatto chiaro (pag 15 della proposta) se l'attività aziendale sino all'omologa venga proseguita dalla proponente ovvero dal

promissario acquirente; e tale chiarimento appare indispensabile. Inoltre alcuna prognosi circa la possibilità di avveramento della seconda condizione sospensiva viene espressa dall'attestatore, omissione che rende carente e, quindi, non valida, la relazione attestativa;

2) Né nel piano né nella attestazione viene fatta alcuna stima del valore aziendale oggetto del contratto preliminare, il che impedisce di valutare compiutamente la congruità del prezzo offerto e, quindi, la legittimità del contratto e dell'intero piano concordatario ;

3) La normativa speciale in tema di concordato in continuità (che nella specie si articola come cessione di azienda in esercizio) prevede l'introduzione di cautele a protezione dei creditori, al fine di ridurre il rischio che la continuazione dell'attività di impresa si traduca in un danno per loro, ovvero prevede che: 1) il piano contenga anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura (186-bis, comma 2, lett. a); 2) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, attesti che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (186-bis, comma 2, lett. b); nel caso di specie né il piano né l'attestazione contengono tali necessarie specificazioni, facendo invece riferimento ad una tabella generica, parziale e affatto chiarificatrice (pag 16 del piano). Tale carenza vizia alla radice la proposta concordataria e rende come non resa l'attestazione specifica dell'esperto, che non fa riferimento a dati constatati, logici e coerenti né ad attendibili previsioni di spesa e di ricavi al fine di esprimere il proprio giudizio sulla convenienza della proposta concordataria rispetto al fallimento;

- 4) La proposta prevede anche l'incasso dei crediti a favore dei creditori ; non è tuttavia chiaramente esplicitato chi e quando debba incassare tali crediti ,né sono indicati con criteri attendibili i tempi di incasso;
- 5) Il credito verso soci per prelevamenti effettuati è stato azzerato (per un totale di € 1.332.354,58) - e tale scelta condivisa dall'attestatore - senza alcuna giustificazione tecnica e logica se non la carenza di documentazione ;
- 6) L'attestatore conferma le passività esposte dal proponente (in particolare nei confronti di Erario, Istituti previdenziali e assistenziali) senza avere compiuto - o senza avere riferito di avere effettuato - alcuna doverosa verifica presso tali enti all'attualità;
- 7) I costi di gestione dell'attività in prededuzione sino alla cessione sono stimati in soli € 10.000 , all'evidenza senza tenere conto degli oneri della continuazione aziendale.

visto l'art. 162 comma 1 e 2 l.fall.

dispone

la convocazione davanti al Collegio del legale rappresentante della società proponente e dell'attestatore per il giorno / /15 ore 12. dando termine sino all'udienza per il deposito di note e documenti a chiarimenti ed integrazione sia del piano che dell'attestazione

manda

alla cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente ed al pubblico ministero.

Roma, 27-4-2015

Il Presidente